

## **REGOLAMENTO REGIONALE IN APPLICAZIONE DEL NUOVO STATUTO CIMO 2016**

*Approvato all'unanimità in data 16 dicembre 2016*

### **1. PRINCIPI, DENOMINAZIONE E SEDE**

In applicazione dello Statuto della CIMO, Sindacato dei Medici, l'articolazione regionale del Veneto del sindacato CIMO, amministrativamente autonoma, si dota di un proprio regolamento, al fine di disciplinare, in armonia con le peculiarità del proprio modello organizzativo, i suoi organi, l'organizzazione e le modalità di elezione delle cariche regionali.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto nazionale.

L'articolazione regionale del Veneto della CIMO assume la denominazione di CIMO Veneto.

La sua sede è in Vicenza, Via Battaglione Val Leogra.

### **2. SCOPI**

Gli scopi della CIMO Veneto coincidono con quelli di cui all'art. 3 dello Statuto della CIMO Nazionale.

CIMO Veneto promuove, all'interno della CIMO Nazionale, il più stretto coordinamento tra le articolazioni delle regioni e le province autonome e la salvaguardia delle peculiarità regionali.

### 3. ORGANIZZAZIONE

CIMO Veneto si articola in Sezioni e in rappresentanze Regionali dei Settori Specifici eventualmente costituite con delibera del Consiglio Regionale.

Sono organi della CIMO Veneto:

- le Assemblee delle Sezioni;
- il Consiglio di Sezione;
- i Segretari delle Sezioni;
- il Coordinatore delle Sezioni;
- il Consiglio Regionale;
- il Segretario Regionale;
- il Responsabile di Settore.

### 4. SEZIONI

La CIMO Veneto si articola, sulla base delle norme statutarie e di regolamento nazionale, in Sezioni, costituite da tutti gli iscritti indipendentemente dal loro numero, appartenenti a ciascuna Azienda o ad altra realtà strutturata in cui si articola il Servizio Sanitario Regionale (SSR).

Le Sezioni di azienda costituiscono la Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA) ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 Legge 300/70.

Le sezioni in cui si articola CIMO Veneto sono attualmente le seguenti e potranno essere modificate od incrementate in virtù della diversa articolazione delle Aziende ULSS.

1. Sezione della Provincia di Belluno
2. Sezione di Treviso

3. Sezione di Conegliano e Vittorio Veneto
4. Sezione di Castelfranco e Montebelluna
5. Sezione di Padova
6. Sezione di Camposampiero e Cittadella
7. Sezione di Monselice
8. Sezione di Venezia
9. Sezione di Mestre
10. Sezione di Dolo, Mirano e Noale
11. Sezione di S. Donà di Piave
12. Sezione di Chioggia
13. Sezione di Adria
14. Sezione di Rovigo
15. Sezione di Vicenza
16. Sezione di Arzignano e Valdagno
17. Sezione di Bassano
18. Sezione di Santorso
19. Sezione di Verona
20. Sezione di Bussolengo
21. Sezione di Legnago
22. Sezione di Azienda Ospedaliera di Verona
23. Sezione di Azienda Ospedaliera di Padova
24. Sezione di Istituto Oncologico Veneto (IOV)

Ogni Sezione persegue gli scopi dell'art. 3 dello Statuto Nazionale e s'inquadra nella struttura organizzativa prevista dall'art. 5 del predetto Statuto.

Le Sezioni operano nel rispetto di tutte le norme statutarie e regolamentari vigenti, nonché di tutte le decisioni degli Organi nazionali e regionali della Associazione.

## **5. ASSEMBLEA DI SEZIONE**

L'Assemblea degli iscritti alla Sezione è l'organo di indirizzo e di verifica per tutta l'attività sindacale svolta dalla relativa Sezione e dai suoi Rappresentanti.

L'Assemblea degli iscritti della Sezione elegge il Segretario ed il Vicesegretario Vicario di Sezione, nonché ove la Sezione raggiunga almeno 50 iscritti, un numero di Consiglieri Regionali in ragione complessiva, compreso il Segretario, di uno ogni 50 iscritti o frazione di 50 superiore a 25.

## **6. SEGRETARIO DI SEZIONE**

La Sezione è retta da un Segretario che la rappresenta e che svolge le funzioni stabilite dall'art. 5 del Regolamento Applicativo per le Sezioni.

I Segretari di Sezione partecipano al Consiglio Regionale CIMO, indipendentemente dal numero di iscritti della Sezione.

Il Segretario di Sezione è coadiuvato nella sua attività da un Vice Segretario Vicario.

## **7. ELEZIONE DEL SEGRETARIO E DEL VICE SEGRETARIO VICARIO DI SEZIONE**

- a. Il segretario di Sezione e il Vice Segretario Vicario vengono eletti dall'Assemblea degli iscritti della Sezione indicando una sola preferenza per incarico. Le candidature alla carica di Segretario e Vice Segretario Vicario di Sezione possono essere presentate direttamente all'Assemblea, convocata con preavviso di almeno

una settimana.

- b. L'Assemblea elettiva di Sezione va convocata dal Segretario di Sezione entro la data stabilita dalla Segreteria Regionale e comunicata al Consiglio Regionale nel mese di Dicembre dell'anno precedente quello elettivo. Qualora il segretario di Sezione non ottemperi entro la data stabilita, la convocazione viene effettuata dal Segretario Regionale.
- c. Al termine delle operazioni elettorali nella singola Sezione, si procede subito con il conteggio dei voti e con la proclamazione del nuovo Segretario e Vice Segretario Vicario di Sezione. La Segreteria di Sezione comunica quanto prima alla Segreteria Regionale l'esito delle elezioni.
- d. L'incarico di Segretario e Vice Segretario Vicario di Sezione ha durata quadriennale.

## **8. ELEZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI**

- a. Nelle Sezioni con almeno cinquanta iscritti il Segretario di Sezione assume di diritto anche la carica di Consigliere Regionale.
- b. Nelle Sezioni con più di 50 iscritti vengono eletti altresì a Consigliere Regionale, in ragione del numero stabilito dal precedente art. 5, coloro che conseguono il maggior numero di voti.

Il Segretario Regionale CIMO, ricevuti i risultati a livello di Sezione o di Sezioni consorziate ai sensi del successivo art. 9, individua il nominativo dei Consiglieri Regionali che andranno a costituire il nuovo Consiglio Regionale e lo comunicherà ai nuovi Segretari di Sezione.

## 9. CONSORZIO TRA LE SEZIONI

- a. Le Sezioni, indipendentemente dal numero di iscritti, ai fini della elezione dei Consiglieri Regionali, si consorziano fra loro a partire dalle sezioni limitrofe della stessa Azienda ULSS, di seguito con quelle presenti nel territorio del medesimo Ordine Professionale e solo successivamente con ambiti di Ordini Professionali diversi, secondo la logica dell'Area Vasta sperimentata in Veneto.
- b. Per le Sezioni con meno di cinquanta iscritti, al fine di eleggere un Consigliere regionale, è ammesso in forma residuale consorzarsi utilizzando i resti di altre sezioni, che abbiano già nominato Consiglieri Regionali, al fine di ottenere la massima rappresentanza consiliare possibile.
- c. Il sistema dell'utilizzo residuale dei resti, permette di nominare Consigliere Regionale altri Segretari di Sezione. A questo scopo viene privilegiato il Segretario di Sezione con il maggior numero di iscritti tra le sezioni consorziate, indipendentemente dall'appartenenza a qualsivoglia ambito territoriale.

## 10. COORDINATORE DELLE SEZIONI

- a. I Segretari delle Sezioni che operano nell'ambito di una stessa Azienda ULSS, indipendentemente dal numero di iscritti, nominano al loro interno un Coordinatore delle Sezioni.
- b. Il Coordinatore delle Sezioni è eletto preferibilmente fra i Segretari delle Sezioni. Come eccezione può essere accettata la nomina di un Coordinatore anche non Segretario di Sezione, purchè la nomina sia condivisa dai Segretari di Sezione e sia iscritto CIMO.
- c. In caso di dissenso sulla nomina del Coordinatore delle Sezioni, diventa

Coordinatore il Segretario della Sezione con il maggior numero di iscritti.

- d. Il Coordinatore delle Sezioni svolge le funzioni previste dall'art. 9 del regolamento nazionale applicativo per le Sezioni.
- e. Il Coordinatore delle Sezioni nel Consiglio Regionale e nelle trattative aziendali esprime il voto di spettanza di ciascuna Sezione nel solo caso di assenza giustificata del Segretario della stessa Sezione.
- f. Il Coordinatore delle Sezioni si rapporta periodicamente (almeno due volte l'anno) con il Segretario Regionale per informarlo e condividere le azioni sindacali promosse nel proprio ambito territoriale.

## **11. COORDINATORE DELLE SEZIONI COMPRESSE NEL TERRITORIO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI DI PADOVA E VERONA**

Il Coordinatore delle Sezioni degli Ordini Professionali di Padova e Verona è un Segretario delle Sezioni del territorio, direttamente interessato e coinvolto nei problemi e nelle trattative Aziendali.

## **12. SEGRETARI DELLE SEZIONI DELLE AZIENDE OSPEDALIERE DI PADOVA, DI VERONA, DELLO IOV E DI SAN DONÀ DI PIAVE**

I Segretari delle Sezioni delle Aziende Ospedaliere di Padova, Verona, dello IOV e di San Donà di Piave, partecipano alle trattative Aziendali della propria Azienda con autonomia e indipendenza.

### **13. COLLEGIO DI CONCILIAZIONE PER LE SEZIONI ED I COORDINAMENTI**

- a. È istituito un Collegio Regionale di Conciliazione con il compito di dirimere eventuali conflitti fra i Segretari di Sezione sulla nomina del Coordinatore delle Sezioni.
- b. Al Collegio di Conciliazione si ricorre anche in caso di divergenza di opinione e strategia sindacale fra i Segretari di Sezione e Coordinatore in caso di trattativa aziendale e su qualsiasi materia sindacale.
- c. Il Collegio di Conciliazione è costituito dal Segretario Regionale e dai due Vice Segretari Regionali.

### **14. COORDINAMENTI INTERAZIENDALI**

Le Sezioni delle Aziende Ospedaliere di Verona e Padova, dello IOV e la Sezione di San Donà di Piave, possono riunirsi in Coordinamento con le Sezioni comprese nel territorio degli ordini professionali di riferimento, al fine di uniformare i metodi di lavoro e le strategie sindacali.

In questo caso le convocazioni sono a carico del Coordinatore dell'ambito ordinistico di Verona, Padova e Venezia.

## **15.REFERENTI SINDACALI MEDICI DI OSPEDALE E DI DISTRETTO**

- a. Le Sezioni che all'interno del proprio ambito territoriale comprendano più Ospedali possono individuare un referente medico di presidio e, ove presenti medici del territorio, un referente medico per il Distretto.
- b. I singoli referenti medici di Ospedale e di Distretto, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale, senza diritto di voto.

## **16. ISTITUZIONE DI NUOVE SEZIONI**

Nel caso di aumento di iscritti nelle singole Sezioni con più Ospedali, è prevista la possibilità di nascita di ulteriori Sezioni, al fine di avvicinare la presenza del Sindacato alla base degli iscritti.

## **17. RAPPRESENTANZA CIMO ALLE TRATTATIVE AZIENDALI**

- a. Alle trattative sindacali per la contrattazione locale partecipano i Segretari delle sezioni coinvolte e il Coordinatore delle Sezioni, a garanzia dell'uniformità di comportamento nella stessa Azienda.
- b. Gli Accordi Aziendali che coinvolgono più Sezioni locali, vengono sottoscritti dal Coordinatore delle Sezioni e dai singoli Segretari di Sezione.
- c. Il Segretario Regionale comunica ai Direttori Generali delle singole Aziende il nominativo dei Segretari e del Coordinatore delle Sezioni comprese nel territorio della loro Azienda.

## **18. CONSIGLIO REGIONALE**

Il Consiglio Regionale esercita le funzioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.

Stante il sistema elettorale che esprime un Consigliere Regionale ogni 50 iscritti, ciascun Consigliere Regionale esprime nelle votazioni del Consiglio Regionale un solo voto.

## **19. SEGRETARIO REGIONALE, VICESEGRETARIO VICARIO E VICESEGRETARIO VICARIO AGGIUNTO**

Il Segretario Regionale esercita le funzioni stabilite dall'art. 5 del regolamento nazionale applicativo per le regioni.

Il Vicesegretario Vicario esercita le funzioni stabilite dall'art. 5 del regolamento nazionale applicativo per le regioni e, in particolare, sostituisce il Segretario Regionale in caso di suo impedimento od assenza.

La CIMO Veneto, in armonia alle disposizioni nazionali che salvaguardano le peculiarità locali, istituisce la figura del Vicesegretario Vicario Aggiunto, eletto dai Consiglieri Regionali tra gli iscritti della regione, il quale collabora con il Segretario Regionale nelle funzioni sue proprie. Sostituisce il Segretario Regionale in caso di suo impedimento od assenza qualora sia impedito od assente anche il Vicesegretario Vicario.

## 20. AUTONOMIA AMMINISTRATIVA DELLA CIMO VENETO

La CIMO Veneto, ai sensi dell'art.9, co. 4 dello Statuto Nazionale, è amministrativamente autonoma e redige un proprio bilancio, distinto e separato da quello nazionale, che deve essere approvato dagli organi regionali competenti entro il 31 Maggio di ogni anno.

La gestione amministrativa spetta al Segretario Regionale Amministrativo, nominato dal Consiglio Regionale, il quale è responsabile in solido con il Segretario Regionale della corretta gestione dei fondi della Regione e della tenuta dei libri contabili.

Il Segretario Regionale Amministrativo svolge le funzioni di cui all'art. 7 del regolamento nazionale applicativo per le regioni e provvede a richiedere un codice fiscale autonomo per la CIMO Veneto e ad intrattenere rapporti con Istituti di credito a nome della Regione, attraverso i quali effettua le operazioni contabili.

Ai sensi dell'art. 7, co. 4 del regolamento nazionale applicativo per le regioni, il Segretario Regionale Amministrativo provvede:

- a tutti i pagamenti di competenza della Regione;
- alla gestione degli eventuali crediti di spesa riconosciuti alle Sezioni, secondo quanto deliberato dal Consiglio Regionale;
- alla verifica della rendicontazione e della documentazione delle spese effettuate dai Segretari di Sezione;
- a mantenere aggiornato l'inventario dei beni della Regione.

L'attività amministrativa della CIMO Veneto è verificata dai Revisori Regionali dei Conti, nominati dal Segretario Regionale previa delibera del Consiglio Regionale, i quali eseguono il riscontro dei registri contabili e dei documenti giustificativi, relativi alle spese sostenute in nome e per conto della Regione, e predispongono una relazione scritta da presentare all'approvazione del Consiglio Regionale, unitamente al conto consuntivo.

Le funzioni di Segretario Amministrativo Regionale o Revisore dei Conti Regionale possono essere svolte anche da iscritti in quiescenza, ai sensi dell'art. 6, c. 10 dello statuto nazionale.

In caso di elezione è dovuto il versamento della quota associativa.

## **21. GIUNTA ESECUTIVA**

É facoltà del Consiglio Regionale nominare una Giunta Esecutiva Regionale composta da un numero ristretto di membri presieduta e convocata dal Segretario Regionale.

La Giunta non può comunque vicariare le competenze deliberative del Consiglio Regionale e quelle rappresentative del Segretario Regionale.

La Giunta Esecutiva, su convocazione del Segretario Regionale, ha il compito di esaminare ed istruire preventivamente le questioni da sottoporre al Consiglio Regionale e di supportare il Segretario Regionale nelle decisioni di estrema urgenza da sottoporre ad immediata ratifica da parte del Consiglio Regionale.

## **22. ABROGAZIONI**

Con l'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Regionale si intendono abrogati il Regolamento Regionale vigente e ogni altra disposizione locale in contrasto con le nuove norme statutarie e regolamentari vigenti.